

COMMISSIONE GIUDICANTE del COMITATO CSI di ASCOLI PICENO

DELIBERA n. 06 stagione sportiva 2017-2018

DEL GIORNO 15/05/2018

La Commissione Giudicante del Comitato CSI di Ascoli Piceno, riunitasi in data 15 maggio 2018, alle ore 17.00, presso la sede del Comitato Provinciale del CSI di Ascoli Piceno, sita in via Torino 236, San Benedetto del Tronto (AP), per esaminare l'istanza di revisione, presentata dalla Squadra ASD COLLI SPORT VILLAGE della medesima Società Sportiva in data 14/05/2018, avverso i provvedimenti assunti dal Giudice Unico, riportati nella delibera n°36 del giorno 11/05/2018, per la categoria open di calcio a 5:

- letta la delibera del Giudice Unico;
- letto il referto arbitrale;
- letto il ricorso della società;
- letto il regolamento Sport in Regola;
- letta la dichiarazione dell'arbitro;
- letta la dichiarazione del referente dell'attività sportiva provinciale;

RILEVATO CHE

Nell'istanza di revisione presentata dalla società ASD COLLI SPORT VILLAGE, viene indicato come nel Comunicato Ufficiale n°22 del 30/04/2018, fosse indicato l'esatto orario della gara in questione ASD COLLI SPORT VILLAGE – FUTSAL BULLS SAMB mercoledì 9 maggio ore 21:00 campo Piane di Morro, pertanto quanto scritto nel documento ufficiale inerente all'orario della disputa della gara in questione risulta corretto.

Nel messaggio non ufficiale, inviato dal referente dell'attività sportiva provinciale Bianchini Alessandro, viene indicata la gara FUTSAL BULLS SAMB – COLLI SPORT VILLAGE, pertanto la gara si riferisce alla giornata di ritorno come si evince dalla squadra prima nominata.

Secondo il Regolamento Nazionale, le norme per l'Attività Sportiva, artt. 72, 74 e 75:

Art. 72 Rinuncia alla disputa d'una gara

1 Se una squadra, senza giustificato motivo, rinuncia alla disputa d'una gara, regolarmente programmata, la stessa viene considerata rinunciataria e a suo carico verranno assunti i seguenti provvedimenti:

- a) perdita della gara col punteggio previsto dal regolamento tecnico della relativa disciplina sportiva;
- b) penalizzazione di 1 punto in classifica;
- c) ammenda da graduarsi in base al numero delle rinunce effettuate secondo l'entità stabilita dal regolamento della manifestazione.

2 Una squadra che compie nella stessa manifestazione 3 rinunce, verrà esclusa dal proseguimento della stessa e dalla classifica finale. Nei confronti della stessa, inoltre, verrà disposto l'incameramento dell'intera cauzione.

Art. 74 Rinunce durante le fasi finali

1 Nelle fasi finali delle manifestazioni a livello locale, in tutte le fasi regionali e interregionali e nelle finali nazionali la rinuncia alla disputa di una gara, regolarmente programmata, comporta l'esclusione

dalla manifestazione. Permane nella discrezionalità del competente Organo di giustizia sportiva l'applicazione, anche parziale, delle sanzioni accessorie.

Art. 75 Mancata presentazione in campo

1 Qualora una squadra, per cause improvvise e documentate, non si presenti in campo, può invocare, a giustificazione della sua assenza, i motivi di forza maggiore, sulla cui ammissibilità si pronunciano gli Organi di giustizia sportiva che possono assumere una delle seguenti decisioni:

- a) accogliere le motivazioni addotte dalla Società e disporre la ripetizione della gara provvedendo, nel contempo, a porre a carico della Società assente per motivi di forza maggiore le spese di organizzazione e quelle sostenute dalla Società avversaria;
- b) accogliere parzialmente le motivazioni addotte dalla Società e considerare l'assenza come se fosse una rinuncia preannunciata: nei confronti della squadra assente sarà pertanto disposta soltanto la perdita della gara nelle forme previste dal precedente art. 72 comma 1, con esclusione delle sanzioni accessorie (punti b e c) e, ai fini della quantificazione del numero delle rinunce effettuate, tale tipo di rinuncia va calcolata al 50%;
- c) non ritenere valide le motivazioni addotte dalla Società e considerare l'assenza della stessa una vera e propria rinuncia con la conseguente assunzione di tutti i provvedimenti previsti dall' art. 72 comma 1.

La presente Commissione Giudicante,

DECIDE

Di non ritenere valide le motivazioni addotte dalla Società e considerare l'assenza della stessa una vera e propria rinuncia con la conseguente assunzione di tutti i provvedimenti previsti dall' art. 72 comma 1.

Di rigettare l'istanza di revisione confermando, come accertato dal Giudice Unico nella delibera n°36 del 11/05/2018.

- la perdita della gara per 0 a 6 a favore della Futsal Bull Samb;
- l'esclusione dalla manifestazione senza inserimento nella classifica finale;
- perdita di tutte le quote versate.
- si incamera la tassa di reclamo.

Cordiali saluti.

La Commissione Giudicante
nella persona del Presidente di Commissione
Maurizio Grandoni

